DIREZIONE PROVINCIALE I DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale

LA DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

A V V I S A

La Società
codice fiscale
con sede in PIAZZA

Il Signor
nato a
codice fiscale
con domicilio fiscale in
nella qualità di rappresentante legale di

Di aver proceduto al controllo della posizione fiscale di
relativa all'anno 2015.

Questo atto, in base alle motivazioni contenute nelle pagine seguenti, riguarda:

- Imposta sul reddito delle societa'
- Imposta regionale sulle attivita' produttive
- Imposta sul valore aggiunto

Contestualmente sono irrogate le sanzioni riportate nel relativo prospetto e analiticamente motivate.

Questo avviso di accertamento ha valore di intimazione ad adempiere, entro il termine per presentare ricorso, all'obbligo di pagare gli importi indicati per maggiori imposte, interessi e sanzioni, come descritto nella sezione "Avvertenze per il contribuente".
Dopo il termine utile per la presentazione del ricorso l'atto diventa esecutivo (art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010).
Trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento (vedi Avvertenze al punto "Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione"), la riscossione delle somme richieste è affidata all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento (art. 29, comma 1, lett. b) ed e), del dl n. 78/2010).

Questo avviso di accertamento può essere definito beneficiando della riduzione di sanzioni e di oneri con le modalità descritte in maniera dettagliata nella sezione "Avvertenze per il contribuente".

DIREZIONE PROVINCIALE I DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.) PER L'ANNO 2015 codice fiscale (

* * * MOTIVAZIONI * * *

A seguito della notifica dell'Invito n. nei confronti della società (l, cod. fiscale e p.iva (', esercente attività di costruzione di edifici residenziali e non residenziali (cod. attività 412000) in , per l'anno di imposta 2015, il contribuente è stato invitato in data 24/11/2020 per attivare il procedimento di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 5-Ter del D.Lgs n. 218/1997.

L'Ufficio, con atto n. rendeva accertabile nello specifico:

1) costi non inerenti l'attività d'impresa pari ad € 7.315,00 e Iva € 1.609,00, rilevati dalla Guardia di Finanza, Sezione Operativa Navale di – Squadra Operativa nel Processo verbale del 11/11/2019, in quanto afferenti un'unità navale di diporto;

2) Omessa valorizzazione di ricavi pari ad € 274.385,00 pari alla differenza tra il valore della variazione delle rimanenze di magazzino iscritte in Bilancio al 31/12/2015 di € 373.585,00 e il prezzo di cessione dell'immobile registrato con atto del 03/03/2015, serie , n. (pari ad € 99.200,00.

L'Ufficio ha quindi reso accertabile per l'anno di imposta 2015:

- ai fini delle imposte dirette, un maggior reddito di impresa pari ad € 281.700,00 (€ 274.385,00 + € 7.315,00);
- ai fini Irap, un maggior valore della produzione pari ad € 281.700,00;
- ai fini Iva, un maggior volume d'affari pari ad € 274.385,00 da assoggettare all'imposta e un'indebita detrazione di € 1.609,00, calcolata su un imponibile di € 7.315,00.

La Società, dopo numerosi solleciti da parte dell'Ufficio, in data 16/02/2021 ha presentato una memoria con le seguenti osservazioni:

1) in merito ai costi non inerenti relativi all'unità navale, il natante è stato utilizzato per l'esercizio dell'attività di noleggio imbarcazioni in data 07/04/2017, come da fattura allegata n.

2) in merito alla valorizzazione delle rimanenze finali, è stata determinata in base ai valori di mercato, come indicato nell'art. 92 del Tuir, secondo valori OMI, come da allegata tabella.

Dopo un esame della fattura di acquisto n. del 03/04/2017, si rileva che i costi oggetto di rilievo della Guardia di Finanza sono di competenza del 2015, mentre la fattura di noleggio imbarcazione si riferisce al 2017.

L'art. 75, comma 5 del Tuir illustra che le spese e gli altri componenti negativi "*sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito*".

Dalla lettura del testo, ne deriva che i componenti negativi sono deducibili se riferiti a ricavi e gli altri proventi conseguiti nello stesso anno di sostenimento di detti costi.

L'Ufficio, conferma il rilievo dell'indeducibilità del costo pari ad € 7.315,00 in quanto non inerente e dell'indebita deduzione dell'Iva pari ad € 1.609,00.

In merito alla rilevazione delle rimanenze di magazzino, si osserva che l'art. 92 del Tuir citato nella memoria della Parte illustra che devono essere valutate singolarmente al costo specifico, ed ove ciò non sia possibile, vanno valutare raggruppandole in classi omogenee.

Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unità il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantità.

Negli esercizi successivi, se la quantità delle rimanenze è aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantità vengono valutate sempre al costo specifico e costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantità è diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal più recente.

L'Ufficio, nel contraddittorio del 25/02/2021 (Prot. ____ del) ha chiesto delucidazioni alla Parte circa il criterio di valutazione delle rimanenze di magazzino adottato nel Bilancio al 31/12/2015 e al fine di effettuare un controllo sulla corretta

contabilizzazione delle stesse, con e mail del 25/02/2021, ha richiesto il dettaglio delle rimanenze iniziali.

La Parte, tutt'oggi non ha dato seguito alla richiesta.

Non producendo il dettaglio delle rimanenze iniziali, la Parte ha impedito all'Ufficio la riconciliazione dei valori contabili degli stessi con le rimanenze finali e di valutare la correttezza del criterio adottato per la valutazione delle rimanenze di magazzino, nonché di poterle quantificare adeguatamente.

Tutto ciò premesso, la variazione in diminuzione delle rimanenze finali rispetto alle rimanenze iniziali per € 373.585,00 indicate nel Bilancio d'esercizio depositato in CC.I.AA. per l'anno 2015, in assenza di costi incrementativi ed a fronte di una sola cessione d'immobile per € 99.200,0 si ritiene ingiustificata quantomeno per la suddetta differenza e quindi pari ad € 274.385,00.

Pertanto, l'Ufficio, per l'anno 2015, accerta:

ai fini Ires, ai sensi degli artt. 39, comma 1 e 41 bis del D.P.R. n. 600/73, un maggior reddito pari ad € 281.700,00 determinato da minori costi deducibili pari ad € 7.315,00 e da indebite variazioni delle rimanenze di magazzino di € 274.385,00;

ai fini Irap, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 446/97, un maggior valore della produzione di € 281.700,00 determinato da minori componenti negativi di € 7.315,00 e maggiori componenti positivi di € 274.385,00;

ai fini IVA, ai sensi dell'art. 54, del DPR 633/72, una imposta indebitamente detratta di € 1.496,00, calcolata su un imponibile di € 7.315,00 in virtù della percentuale di detrazione del 93% (pro-rata di detraibilità) indicato dalla Parte in dichiarazione (€ 1.609,00 iva su imponibile di € 7.315,00 * 93% detrazione).

Imposte, sanzioni ed interessi come da prospetti interni.

Resta impregiudicata la facoltà dell'Amministrazione Finanziaria di svolgere ulteriore azione accertatrice entro i termini previsti dagli artt. 43 del D.P.R. n. 600/73 e 57 del D.P.R. n. 633/72.

DIREZIONE PROVINCIALE I DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.) PER L'ANNO 2015 codice fiscale)

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE I DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.) PER L'ANNO 2015 codice fiscale

	DICHIARATO	ACCERTATO
QUADRO RF - REDDITO DI IMPRESA		
RISULTATO DEL CONTO ECONOMICO		
RF4 Utile	8.953	8.953
VARIAZIONI IN AUMENTO		
RF16 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)	31.356	31.356
RF23 Spese artt.108 e 109,c.5, ult.per. o di comp.altri eser.	2.326	2.326
RF25 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili	33.850	33.850
RF31 Altre variazioni in aumento	49.281	49.281
VARIAZIONI IN AUMENTO ACCERTATE DALL'UFFICIO		
Costi non inerenti		7.315
Rettifica di valore delle rimanenze		274.385
RF32 Totale variazioni in aumento	116.813	398.513
VARIAZIONI IN DIMINUZIONE		
RF43 Spese artt.108 e 109,c.5, ult.per. e comp. neg. non ded.	1.744	1.744
RF55 Altre variazioni in diminuzione	10.000	10.000
RF56 Totale variazioni in diminuzione	11.744	11.744
DETERMINAZIONE DEL REDDITO		
RF57 SOMMA ALGEBRICA (RF4 - RF5 + RF6 col.4 + RF32 - RF56)	114.022	395.722
RF60 col.2 REDDITO AL LORDO DELLE EROG. LIBERALI (o perdita)	114.022	395.722
RF63 REDDITO (o PERDITA)	114.022	395.722
QUADRO RN - IRES		
RN1 col.2 Reddito	114.022	395.722
RN6 col.2 Reddito	114.022	395.722
col.10 Reddito imponibile	114.022	395.722
RN8 Reddito imponibile assog. ad aliquota del 27,5%	114.022	395.722
Imposta risultante	31.356	108.824
RN9 Imposta corrispondente al reddito imponibile	31.356	108.824
RN11 col.3 Imposta netta	31.356	108.824
RN15 Ritenute d'acconto	130	130
RN16 Totale crediti e ritenute	130	130
RN17 IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	31.226	108.694
RN23 Imposta a debito	31.226	
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		77.468,00

IRAP - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. _____ PER L'ANNO 2015 codice fiscale

	DICHIARATO	ACCERTATO
QUADRO IC - SOCIETA' DI CAPITALI		
Codice regione o provincia autonoma	08	
Regione o provincia autonoma	Lazio	
SEZIONE I - IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI		
IC6 Totale componenti positivi	-134.812	139.573
IC14 Totale componenti negativi	105.818	98.503
SEZIONE IV - VARIAZIONI IN AUMENTO		
IC52 Totale variazioni in aumento	50.039	50.039
SEZIONE VI - VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA		
IC64 Valore della produzione lorda	-190.591	91.109
IC66 Deduzioni art. 11, c.1, lett.a)del D.lgs. n.446	3.375	3.375
IC69 Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1.516	1.516
IC75 Ulteriore deduzione	8.000	8.000
IC76 col.3 Valore della produzione netta	0	78.218
col.2 altre aliquote	0	78.218
QUADRO IR - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE E DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO		
SEZIONE I - RIPARTIZIONE DELLA BASE IMPONIBILE		
Codice Regione = -		
Valore Produzione	-190.591	78.218
Base Imponibile	0	78.218
Normativa regionale		Si
Aliquota	0,00%	4,82%
Imposta lorda	0	3.770
Imposta netta	0	3.770
SEZIONE II - DATI CONCERNENTI IL VERSAMENTO DELL'IMPOSTA		
IR21 Totale imposta	0	3.770
IR30 Credito da utilizzare in compensazione	16.117	
MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		3.770,00

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE I DI UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale

	DICHIARATO	ACCERTATO
IVA - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		
QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari e dell'imposta relativa alle operazioni imponibili		
SEZ. 2		
VE20 Impon. 4% operaz.imponibili agricole/commerc.	89.350	89.350
Impos. 4% operaz.imponibili agricole/commerc.	3.574	3.574
VE21 Impon. 10% operaz.imponibili agricole/commerc.	100.600	100.600
Impos. 10% operaz.imponibili agricole/commerc.	10.060	10.060
VE22 Impon. 22% operaz.imponibili agricole/commerc.	109.606	109.606
Impos. 22% operaz.imponibili agricole/commerc.	24.113	24.113
SEZ. 3		
VE23 Totale imponibile	299.556	299.556
Totale imposta	37.747	37.747
VE25 Totale (VE23 ± VE24)	37.747	37.747
SEZ. 4		
VE33 Operazioni esenti (art.10)	22.650	22.650
VE35 Operazioni con applicazione del reverse charge	1.152	1.152
SEZ. 5		
VE50 Volume d'affari	323.358	323.358
QUADRO VF - Operazioni passive e IVA ammessa in detrazione		
SEZ. 1		
VF2 Acquisti e importazioni imponibili (4%)	9.774	9.774
Imposta sugli acquisti e importazioni al 4%	391	391
VF9 Acquisti e importazioni imponibili (10%)	3.336	3.336
Imposta sugli acquisti e importazioni al 10%	334	334
VF11 Acquisti e importazioni imponibili (22%)	13.527	6.212
Imposta sugli acquisti e importazioni al 22%	2.976	1.367
VF14 Acquisti esenti e import. non soggette all'imposta	-119	-119
VF17 Acq./imp. per i quali la detrazione è esclusa o ridotta	11.859	11.859
SEZ. 2		
VF21 Totale acquisti e importazioni - Imponibile	38.377	31.062
Tot. acquisti/importaz. - Imposta	3.701	2.092
VF22 Variazioni e arrotondamenti di imposta	9	9
VF23 Totale imposta acquisti e importazioni	3.710	2.101
SEZ. 4		
VF57 IVA ammessa in detrazione	3.450	1.954
QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale		
SEZ. 1		
VL1 IVA a debito (somma righi VE25 e VJ20)	37.747	37.747
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)	3.450	1.954
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	34.297	35.793

Agenzia Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE I DI . - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale

		DICHIARATO	ACCERTATO
SEZ. 2			
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014	139.460	139.460
VL9	Credito compensato nel modello F24	14.589	14.589
SEZ. 3			
VL26	Eccedenza credito anno precedente	124.871	124.871
VL33	IVA a credito	90.574	89.078
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)	90.574	89.078
	MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA (in euro)		1.496,00
	Credito richiesto dal contribuente non spettante		1.496
	di cui credito non riconosciuto		1.496
	MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA RIDETERMINATA		
	Credito non riconosciuto		1.496
	MAGGIORE IMPOSTA DOVUTA (in euro)		1.496,00

DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale

PROVVEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Dai fatti e dalle motivazioni espressi emergono le violazioni di seguito riepilogate alle norme tributarie in materia di IRES, IRAP, IVA.
Per ciascuna violazione sono evidenziate le misure minime e massime previste.

VIOLAZIONI ACCERTATE	SANZIONI PREVISTE MINIME	MASSIME
1 Ires-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER L'INDICAZIONE DI UN REDDITO IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA O DI UN CREDITO SUPERIORE A QUELLO SPETTANTE. a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZ. AMMIN. DAL 90% AL 180% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	69.721,20	139.442,40
2 Irap-PRESENTAZIONE DI DICHIARAZIONE INFEDELE PER INDICAZIONE DI UN IMPONIBILE INFERIORE A QUELLO ACCERTATO O, COMUNQUE, DI UN'IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA. a) ART. 1, COMMA 2, D. LGS. 18.12.1997, N. 471 SANZIONE AMMIN. DAL 90% AL 180% DELLA MAGG. IMP. O DELLA DIFFERENZA DI CREDITO	3.393,00	6.786,00
3 IVA-ILLEGITTIMA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA a) ART. 6, COMMA VI, D. LGS. 18/12/97, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA PARI AL 90% DELL'IMPOSTA	1.346,40	1.346,40
4 IVA-DICHIARAZIONE CON IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA a) ART. 5, COMMA IV, D. LGS. 18/12/97, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DAL 90% AL 180% DELL'IMPOSTA E DEL CREDITO UTILIZZATO	1.346,40	2.692,80
5 IVA-DICHIARAZIONE ANNUALE IVA CON INDICAZIONI INESATTE O SU MODELLO NON CONFORME. a) ART. 8, COMMA I, D. LGS. 18/12/97, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 250,00 A EURO 2.000,00	250,00	2.000,00
6 IVA-MANCATA O IRREGOLARE TENUTA, CONSERVAZIONE, RIFIUTO DI ESIBIRE, DEI REGISTRI DI CUI AGLI ARTT. 23 E/O 24 E/O 25 E/O 39. a) ART. 9, COMMA I E III, D. LGS. 18/12/97, N. 471 SANZIONE PECUNIARIA DA EURO 1.000,00 A EURO 8.000,00 O RIDUCIBILE FINO A 500,00	1.000,00	8.000,00

Si riepilogano le misure sanzionatorie considerate ai fini della determinazione delle sanzioni amministrative da irrogare, tenuto conto che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate viene assunta la misura piu' favorevole tra quelle previste;

- relativamente alle violazioni accertate non sussistono cause di non punibilita' di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 472 del 1997;
- ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs.n.472 del 1997, per ognuna delle violazioni accertate vengono assunte le misure minime previste.

Con riferimento alle violazioni accertate si applicano le seguenti sanzioni:

PROSPETTO A (violazioni per le quali si applica il cumulo giuridico)

Violazioni	Sanzioni applicabili
1 Ires	69.721,20
2 Irap	3.393,00
3 IVA	1.346,40
4 IVA	1.346,40
5 IVA	250,00
6 IVA	1.000,00
Cumulo materiale	77.057,00

Relativamente alle violazioni riepilogate nel prospetto A e' applicabile l'articolo 12 del D.Lgs,n.472 del 1997 che prevede l'irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria, e cioe' quella stabilita per la violazione piu' grave congruamente aumentata.

Tenuto conto che le predette violazioni rilevano ai fini di piu' tributi e che sono state commesse in un solo periodo d'imposta la sanzione base (cui deve riferirsi l'aumento da un quarto al doppio previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 del D.Lgs.n.472 del 1997) e' costituita da quella prevista per la violazione piu' grave aumentata di un quinto.

Rilevato che la sanzione piu' grave e' la n. 1/Ires, con una sanzione applicabile di euro 69.721,20.

Tutto cio' premesso, la sanzione unica risultante dal cumulo giuridico e' cosi' determinata:

- sanzione per la violazione piu' grave	Euro	69.721,20
- aumento del 20% - articolo 12 comma 3, del D.Lgs.n.472/97	Euro	13.944,24
- sanzione base	Euro	83.665,44
- aumento del 25% - articolo 12 commi 1 e 2, del D.Lgs.n.472/97	Euro	20.916,36
- Cumulo giuridico	Euro	104.581,80

Dal confronto eseguito ai sensi dell'articolo 12,comma 7,del D.Lgs.n.472 del 1997,l'importo risultante dal cumulo giuridico (Euro 104.581,80) e' superiore a quello risultante dal cumulo materiale (Euro 77.057,00).

Pertanto la DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI ai sensi degli articoli 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs.n.472 del 1997,

IRROGA

La sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a Euro 77.057,00.

DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. **PER L'ANNO 2015** codice fiscale

Sanzioni di cui al Prosp. A	9601	25.685,67

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti, nel caso di definizione delle sole sanzioni, il contribuente deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Definizione delle sole sanzioni.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:
- il Codice Ufficio :
- il Codice Atto :

In caso di definizione delle sole sanzioni e rinuncia all'impugnazione, il contribuente e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte e interessi, nella misura indicata nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati	
IMPOSTE	82.734,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 26/03/2021 *	15.827,47
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	98.570,22

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 26/03/2021 fino alla data di versamento inclusa.

4) Ricorso, reclamo/mediazione e riscossione a titolo provvisorio (dlgs n. 546/1992 e dl n. 78/2010)

Quando e come presentare ricorso o reclamo/mediazione

Il contribuente che sceglie di impugnare l'avviso di accertamento ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il calcolo dei giorni e' sospeso nel periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.
I termini suddetti sono sospesi per 60 giorni qualora il contribuente abbia presentato in via telematica il modello IPEA indicato al precedente punto 1).
Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e puo' contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa.
Per le controversie soggette a reclamo/mediazione il contribuente non puo' costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilita' del ricorso medesimo. L'istituto del reclamo/mediazione, che ha la finalita' di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, garantisce al contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 35 per cento.
Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo e senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente puo' costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato.

A CHI PRESENTARE IL RICORSO - Il contribuente deve intestare il ricorso alla Commissione

DIREZIONE PROVINCIALE I DI] - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N.' / PER L'ANNO 2015 codice fiscale

tributaria provinciale di· e notificarlo a:
DIREZIONE PROVINCIALE I DI
VIA IPPOLITO NIEVO 48 - 50
00153 ROMA (RM)
(art. 4 dlgs n. 546/1992).
La notifica del ricorso deve avvenire obbligatoriamente tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questo Ufficio:
dp.1Roma@pce.agenziaentrate.it

DATI DA INDICARE NEL RICORSO:
- la Commissione tributaria provinciale presso cui e' stato presentato il ricorso;
- le generalita' di chi presenta ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, dl n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti che equivale all'elezione del domicilio;
- il rappresentante legale, se trattasi di societa' o ente;
- la residenza o la sede legale;
- LA DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA;
- il numero dell'accertamento;
- i motivi del ricorso;
- le conclusioni, ovvero la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, dPR n. 115/2002);
- la firma digitale di chi presenta ricorso o del difensore incaricato;
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato.

Se l'importo contestato e' superiore a 3.000,00 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare e' superiore a 3.000,00 euro), il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 3, del dlgs n. 546/1992.

In caso di controversie di valore fino a 3.000 euro per le quali il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica, la notifica puo' avvenire anche tramite:

- ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile);
- consegna diretta alla Direzione Provinciale dell'Agenzia, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - Il contribuente, entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, a pena di inammissibilita', deve costituirsi in giudizio esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

In caso di controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, il contribuente deve costituirsi in giudizio nel termine di 30 giorni dal decorso dei 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo. Il termine di 90 giorni e' sospeso dal 1 al 31 agosto.

Ai fini della costituzione in giudizio, il contribuente deve inserire tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e deve depositare mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'avviso di accertamento e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche

amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Se il ricorso e' stato notificato con modalita' diverse dall'invio PEC (in caso di controversie di valore fino a 3.000 euro per le quali il contribuente sta in giudizio senza assistenza tecnica), la costituzione in giudizio avviene depositando presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale il fascicolo, che contiene:

- l'originale del ricorso se e' stato notificato tramite l'ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se e' stato consegnato o spedito per posta; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale;
- la documentazione relativa al contributo unificato;
- la fotocopia dell'avviso di accertamento, completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.

Il soccombente in giudizio puo' essere condannato a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio e' dovuto il contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 6-quater, del dPR n. 115/2002, in base al valore della controversia. Tale valore, determinato ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo n. 546 del 1992, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

IMPORTI DOVUTI - Nella tabella che segue (Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio) sono indicate nel dettaglio le somme da versare, pari a un terzo degli importi accertati per imposte e relativi interessi (art. 15 dPR n. 602/1973). In particolare, si applicano a un terzo delle imposte accertate, al netto di quelle versate, i seguenti tassi di interesse:

- dal giorno successivo a quello della scadenza del pagamento e fino alla data del 26/03/2021 il tasso del 4% (art. 20 del dPR n. 602/1973).

In caso di presentazione del modello di cui al punto 1), l'importo da pagare ai fini della riscossione a titolo provvisorio e' indicato nell'esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente. In tale ultima ipotesi, il contribuente provvede al versamento di quanto dovuto entro il termine per la proposizione del ricorso, tenendo conto della sospensione di tale termine per 60 giorni conseguente alla presentazione del modello IPEA.

Per ogni giorno successivo alla data del 26/03/2021 maturano gli ulteriori interessi al tasso del 4%.

TABELLA F24 - Riscossione a titolo provvisorio

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires	9932	2015	25.822,67
Interessi fino al 26/03/2021(*)	9933		4.935,31
Irap	9934	2015	1.256,67
Interessi fino al 26/03/2021(**)	9935		240,18
IVA	9944	2015	498,67
Interessi fino al 26/03/2021(***)	9945		100,34
Spese di notifica	9400	2015	8,75

DIREZIONE PROVINCIALE I DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale

(*) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Ires accertata e pari a 2,82988 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.
(**) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore Irap accertata e pari a 0,13771 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.
(***) A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi giornalieri, calcolati sulla maggiore IVA accertata e pari a 0,05464 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.

MODALITA' DI PAGAMENTO - Per versare gli importi dovuti , il contribuente che presenta ricorso deve utilizzare il modello di pagamento F24, riportando i dati indicati nella Tabella F24 - Riscossione a titolo provvisorio.
Il versamento deve essere effettuato entro il termine per presentare ricorso e la relativa ricevuta di pagamento inviata o consegnata all'Ufficio in intestazione entro 10 giorni dal versamento.

Nel modello F24 devono inoltre essere indicati:
- il Codice Ufficio :
- il Codice Atto :

Se il contribuente presenta ricorso e' intimato ad adempiere, entro il termine di presentazione dello stesso, all'obbligo di pagamento di un terzo degli importi dovuti per imposte e interessi, come indicato nella tabella seguente (art. 29, comma 1, lett. a, dl n. 78/2010):

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	27.578,01
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 26/03/2021 *	5.275,83
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	32.862,59

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 26/03/2021 fino alla data di versamento inclusa.

5) Intimazione al pagamento
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento con le modalita' indicate al punto 2) delle Avvertenze, oppure non definisce le sole sanzioni (vedi precedente punto 3), e non presenta ricorso (vedi precedente punto 4), e' intimato ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e sanzioni nella misura indicata nella tabella seguente:

TABELLA Importi intimati

IMPOSTE	82.734,00
SANZIONE PER INTERO	77.057,00

DIREZIONE PROVINCIALE I DI - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. PER L'ANNO 2015 codice fiscale

INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 26/03/2021 *	15.827,47
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE	175.627,22

* A questo importo devono essere aggiunti gli ulteriori interessi ai sensi dell'art. 20 dPR n. 602/1973 da calcolarsi dal giorno successivo al 26/03/2021 fino alla data di versamento inclusa.

6) Sospensione dell'efficacia dell'atto
(Art. 47 dlgs n. 546/1992 e art. 39 dPR n. 602/1973)

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione del pagamento e della riscossione delle somme dovute in base all'atto impugnato per 90 giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento di reclamo/mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione del ricorso senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno.
Per le controversie di valore superiore a 50.000 euro, la presentazione del ricorso contro l'avviso di accertamento non sospende la riscossione a titolo provvisorio.
Tuttavia, il contribuente che propone ricorso puo' chiedere di sospendere il pagamento delle somme dovute a titolo provvisorio per imposte e relativi interessi indicati nell'atto impugnato. Se la sospensione e' concessa e successivamente il ricorso e' respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.
La sospensione puo' essere chiesta in via amministrativa o in via giudiziale:
a) sospensione amministrativa: l'istanza di sospensione della riscossione a titolo provvisorio deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione, che puo' disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale (art. 39 dPR n. 602/1973).
b) sospensione giudiziale: se il pagamento dell'avviso di accertamento puo' causare un danno grave e irreparabile, l'istanza motivata di sospensione dell'esecuzione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso, insieme a quest'ultimo oppure con atto separato. In quest'ultimo caso il contribuente deve notificare l'istanza all'ufficio contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria con le stesse modalita' previste per il ricorso (art. 47 dlgs n. 546/1992).

7) Riesame
(Dm n. 37/1997)

Resta ferma per il contribuente la possibilita' di chiedere all'Agenzia un riesame dell'atto in autotutela. In questo modo, invita l'Ufficio a riconsiderare in tutto o in parte gli elementi e i dati alla base dell'avviso di accertamento. L'istanza di autotutela non sospende comunque il termine entro cui definire l'avviso di accertamento o presentare ricorso.
L'istanza di autotutela deve essere presentata in carta semplice all'Ufficio in intestazione.

8) Spese di notifica

Le spese di notifica di questo atto, pari a 8,75 euro, sono a carico del contribuente (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 settembre 2012).

9) Affidamento delle somme all'Agente della Riscossione
(Art. 29 dl n. 78/2010)

Il presente atto, decorso il termine utile per la presentazione del ricorso, e' titolo esecutivo per la riscossione delle somme di seguito indicate (art. 29, comma 1, lett. b),

dl n. 78/2010).
Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute (che coincide con il termine per presentare ricorso), gli importi di seguito indicati saranno affidati all'Agente della Riscossione anche per l'esecuzione forzata con le modalita' e nei termini previsti dall'art. 29, comma 1, lett. b) e c), dl n. 78/2010. A questo punto, il pagamento dovra' essere effettuato presso l'Agente della Riscossione.
In caso di presentazione del modello IPEA di cui al punto 1), con le medesime modalita' saranno affidate le somme dovute in base all'esito del ricalcolo comunicato dall'ufficio competente.
In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione (art. 29, comma 1, lett. c, dl n. 78/2010), il recupero delle maggiori imposte con relativi interessi e sanzioni, puo' essere comunque affidato all'Agente della Riscossione senza attendere il decorso degli ulteriori 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del ricorso.
Inoltre, all'Agente della Riscossione spetteranno gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive (art. 17 dlgs n. 112/1999).

9 -a) Presentazione del ricorso
(Art. 29, comma 1, lett. a), dl n. 78/2010 e art. 15 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	27.578,01
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 26/03/2021	5.275,83
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE (*)	32.862,59

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:
a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 26/03/2021 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

9 -b) Assenza di ricorso e definizione delle sole sanzioni
(Art. 17 dlgs n. 472/1997 e art. 14 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente definisce le sole sanzioni e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento:

IMPOSTE	82.734,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 26/03/2021	15.827,47
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE (*)	98.570,22

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della

DIREZIONE PROVINCIALE I DI ... - UFFICIO CONTROLLI

AVVISO DI ACCERTAMENTO N. **PER L'ANNO 2015 codice fiscale**

Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 26/03/2021 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

9 -c) Assenza di ricorso e mancata definizione in maniera agevolata
(Art. 29, comma 1, lett. b), dl n. 78/2010 e art. 14 dPR n. 602/1973)

Se il contribuente non definisce per intero l'accertamento in maniera agevolata, oppure non definisce le sole sanzioni, e non presenta ricorso, gli importi indicati nella tabella seguente saranno affidati all'Agente della Riscossione, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento.

IMPOSTE	82.734,00
SANZIONE PER INTERO	77.057,00
INTERESSI FINO ALLA DATA DEL 26/03/2021	15.827,47
SPESE DI NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO	8,75
TOTALE (*)	175.627,22

(*) A seguito dell'affidamento delle somme il TOTALE degli importi da pagare all'Agente della Riscossione sara' integrato con le seguenti somme aggiuntive:

a) gli ulteriori interessi giornalieri calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo al 26/03/2021 e fino alla data di notifica dell'atto (art. 20 dPR n. 602/1973).
b) gli interessi di mora calcolati sulle imposte a partire dal giorno successivo a quello di notifica dell'atto e fino alla data del pagamento (art. 30 dPR n. 602/1973).
c) gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione calcolati sulle somme complessive da riscuotere nelle diverse misure stabilite dall'art. 17 dlgs. n. 112/1999.

Funzionario responsabile del procedimento:
Funzionario referente del procedimento al quale rivolgersi per informazioni:
Via
stanza

Il presente atto si compone di 20 Pagine

e di n.1 allegati composti da n.1 pagine

IL CAPO AREA

Firmato digitalmente

(*) Firma su delega del
Direttore Provinciale ad Interim

Agenzia Entrate

MODALITA' DI PAGAMENTO PER LA DEFINIZIONE AI SENSI DELL'ART.15 DEL D.LGS. N.218/97

Si riportano di seguito l'ammontare degli importi dovuti per la definizione dell'accertamento n. ' e le relative modalita' di pagamento.

La definizione e' considerata valida se si provvede al pagamento, entro i termini previsti, degli importi complessivamente dovuti, utilizzando il modello di pagamento F24-Sezione Erario.

Codice Ufficio: '
Codice atto : '

Denominazione
'
Codice fiscale:

Descrizione	Codice Tributo	Anno di Riferimento	Importo a debito da versare in euro
Ires	9455	2015	77.468,00
Interessi (fino al 26/03/2021)			12.955,20
Totale da versare			90.423,20
Ulteriori interessi (*)			
Irap	9466	2015	3.770,00
Interessi (fino al 26/03/2021)			630,47
Totale da versare			4.400,47
Ulteriori interessi (**)			
IVA	9463	2015	1.496,00
Interessi (fino al 26/03/2021)			263,38
Totale da versare			1.759,38
Ulteriori interessi (***)			
Sanzione pecuniaria totale ridotta ad un terzo (1)	9452	2015	25.685,67
Spese di notifica	9400	2015	8,75

(*) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Ires accertata, e' pari a 7,42844 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.
Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.
(**) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore Irap accertata, e' pari a 0,36151 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.
Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.
(***) L'importo degli ulteriori interessi, sulla maggiore IVA accertata, e' pari a 0,14345 Euro per ogni giorno successivo fino alla data di pagamento inclusa.
Gli interessi devono essere versati cumulativamente all'imposta cui si riferiscono.

(1) In caso di definizione delle sole sanzioni, ai sensi dell'art.17 del d.lgs. n. 472/1997, gli importi da versare riferiti alle sanzioni ed i relativi codici tributo sono evidenziati nelle relative avvertenze dell'avviso di accertamento.

L'attestato di pagamento deve pervenire entro 10 giorni dal versamento a:
DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA - UFFICIO CONTROLLI